

N. 05075/2013REG.PROV.COLL.

N. 03899/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3899 del 2009, proposto da:  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*,  
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

contro

[*omissis*];

per la riforma

della sentenza 5 maggio 2008, n. 4531, del Tribunale amministrativo regionale della Campania,  
Napoli, Sezione II.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di [*omissis*];

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le  
parti l'avvocato dello Stato Volpe e l'avvocato Varone, per delega dell'avvocato D'Angiolella.

FATTO

1.– La signora [*omissis*] ha partecipato al «corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici», bandito con decreto direttoriale della direzione generale del personale della scuola dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) del 22 novembre 2004.

La procedura concorsuale si articolava nelle seguenti fasi: a) selezione per titoli; b) svolgimento di due prove scritte e di una prova orale; c) periodo di formazione; d) esame finale (art. 3 del bando).

La signora Scaramuzza ha superato la prima fase ed è stata ammessa a sostenere le prove scritte, consistenti nella stesura di un saggio e nella predisposizione di un progetto per le quali era richiesta una votazione di almeno 21/30. Non avendo superato le predette prove non è stata ammessa alla prova orale.

L'interessata ha impugnato gli esiti del concorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per

la Campania, Napoli. In particolare, ha censurato il decreto del 4 luglio 2007, n. 3327, con il quale il dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale per la Campania, nell'approvare le graduatorie generali di merito, non ha incluso il suo nominativo nell'elenco.

A fondamento del ricorso sono stati adottati i seguenti motivi, riportati in sintesi: *i)* insufficienza del voto numerico ad integrare una motivazione adeguata; *ii)* mancata apposizione sull'elaborato contenente il progetto della sottoscrizione dei commissari e del punteggio assegnato; *iii)* il giudizio espresso dalla commissione sarebbe illogico e contrastante con i criteri predisposti dal bando; *iv)* l'integrazione della commissione, rispetto alla originaria composizione, non avrebbe assicurato la possibilità di una compiuta valutazione di tutti gli elaborati; *v)* la commissione avrebbe omesso di specificare la griglia dei criteri di valutazione previsti dal bando; *vi)* sarebbe stato violato il principio dell'anonimato.

Con successivo atto la ricorrente ha integrato le originarie censure articolando motivi aggiunti avverso il verbale della commissione esaminatrice, recante l'indicazione di criteri selettivi integrativi dei parametri di valutazione posti dal bando.

2.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 5 maggio 2008, n. 4531, ha accolto il ricorso. In particolare, il Tar ha ritenuto fondato il motivo relativo all'insufficienza del voto numerico, in quanto, nella specie, ha ritenuto generici i criteri di valutazione elaborati dalla commissione. Si è aggiunto, inoltre, che l'assenza sull'elaborato di qualsiasi segno o annotazione ha impedito di stabilire altrimenti quali aspetti della prova, in relazione ai criteri indicati, non siano stati positivamente valutati dalla sottocommissione.

3.– Il Ministro ha proposto appello, rilevando l'erroneità della sentenza, in quanto, da un lato, deve ritenersi sufficiente il voto numerico ad integrare una motivazione adeguata, dall'altro, anche qualora si voglia ritenere che il solo voto numerico sia sufficiente soltanto nel caso in cui siano stati predeterminati specifici criteri di valutazione, nella specie tale predeterminazione, come risulta dal verbale del 13 dicembre 2005, n. 7, è avvenuta.

Nell'ultima parte dell'atto di appello, invero, si svolgono argomentazioni in relazione anche alle altre censure prospettate nel ricorso di primo grado, per dimostrarne la infondatezza, nonostante le stesse non siano state esaminate dal primo giudice.

3.1.– Si è costituita in giudizio la parte appellata, chiedendo che l'appello venga respinto. La parte non ha riproposto i motivi non esaminati dal Tar.

4.– La causa è stata decisa all'esito della udienza pubblica di discussione del 12 luglio 2013.

## DIRITTO

1.– La questione posta all'esame della Sezione attiene alla legittimità degli atti con cui il dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale per la Campania, ritenute insufficienti le prove scritte, non ha ammesso la parte appellata a sostenere la prova orale del concorso per dirigente scolastico, bandito con decreto direttoriale della direzione generale del personale della scuola dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) del 22 novembre 2004.

2.– In via preliminare, ai fini della delimitazione del *thema decidendum*, deve rilevarsi come l'unica questione da esaminare in questa sede, risultante dal contenuto della sentenza e degli atti difensivi, sia rappresentata dal difetto di motivazione accertato dal primo giudice.

3.– L'appello è fondato.

Questo Consiglio, con sentenze con cui ha deciso controversie analoghe a quella in esame relative

allo stesso concorso per dirigenti scolastici nella Regione Campania, ha affermato, con orientamento che si ribadisce, che il voto numerico – in assenza di disposizioni che contengano regole diverse – esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa di valutazione, consente la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e il sindacato sul potere amministrativo esercitato, specie quando la commissione ha predisposto i criteri in base ai quali procederà alla valutazione delle prove (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2012, numeri da 3003 a 3017).

Alla luce di tale orientamento deve, pertanto, ritenersi che, nella specie, la commissione, esprimendo il proprio giudizio valutativo con un voto numerico, non è incorsa nei vizi denunciati. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, l'amministrazione ha anche predeterminato con sufficiente specificità i criteri di valutazione.

In particolare, l'art. 11, comma 5, del bando prevede i seguenti parametri cui la commissione esaminatrice doveva attenersi nella correzione del saggio: «padronanza dei temi affrontati; articolazione del contenuto proposto e delle relative argomentazioni; chiarezza e correttezza della forma espressiva».

La commissione, con verbale del 13 dicembre 2005, ha, poi, stabilito i seguenti ulteriori criteri: a) «aderenza al tema (...)»; b) «maniera espressiva compiuta»: il pensiero del candidato non deve essere incompleto ma avere una sua ragione logica interna; c) «scrittura fluente e formulazione del proprio pensiero in modo articolato, rispettando le convenzioni ortografiche, sì da dimostrare di avere ben acquisito il lessico fondamentale e di averlo progressivamente arricchito utilizzando le opportunità offerte dallo studio delle varie discipline».

Nello stesso verbale sono stati indicati, inoltre, altri criteri orientativi dell'attività della commissione con riguardo alle modalità di correzione degli errori di grammatica e alla necessità che il candidato non vada «fuori tema».

4.– In definitiva, dunque, deve ritenersi che la valutazione della commissione relativa al mancato superamento delle prove scritte da parte dell'appellante è sorretta da una adeguata motivazione. L'accoglimento dell'appello comporta, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado.

5.– La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

- a) accoglie l'appello proposto con il ricorso, indicato in epigrafe, n. 3899 del 2009, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado;
- b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)